

Allegato 1

in Messina, addi

N. 62413



## Statuto dell'associazione

### Art.1 - Denominazione, sede e durata

- 1.1 E' costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile (associazione riconosciuta; per non riconosciuta artt. 36) con sede in Messina, Via Centonze, 154, l'associazione denominata "Startup Messina".
- 1.2 L'Associazione si qualifica come moderata, popolare, autonoma e indipendente da qualsiasi movimento, partito politico, organizzazione sindacale o sociale.
- 1.3 L'Associazione ha durata illimitata e si intende costituita secondo la previsione degli articoli dettati dal Codice Civile per le Associazioni non o riconosciute.
- 1.4 L'Associazione non ha scopo di lucro e non persegue fini politici.

### Art.2 - Scopi e oggetto

- 2.1. L'Associazione ha lo scopo di promuovere la cultura d'impresa, l'innovazione e lo sviluppo del territorio in ambito sociale, economico e culturale oltre supportare la costituzione di nuove imprese con particolare attenzione all'area del mediterraneo. Fra gli obiettivi dell'Associazione si configura la volontà di offrire un centro di aggregazione, interscambio, incubazione e accelerazione per le imprese e di emergere come riferimento per mettere a sistema opportunità, competenze e sinergie.
- 2.2. Per perseguire i propri obiettivi, l'Associazione si fonda su un sistema di valori che possono sintetizzarsi nei concetti di competenza, indipendenza, pragmatismo, agilità e attenzione alla generazione di valore per l'ecosistema in cui opera.
- 2.3. L'Associazione opera nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, della pari opportunità tra uomini e donne, dei diritti inviolabili della persona.

4. Per il perseguimento degli scopi indicati nel paragrafo 2.1, l'Associazione potrà dare seguito alle seguenti attività in ambito nazionale e internazionale e, in particolare, nel bacino del Mediterraneo:

- Promuovere, istituire, sviluppare e realizzare iniziative, ricerche, studi, pubblicazioni, premi, borse di studio, manifestazioni, competizioni, eventi culturali, convegni e seminari, dibattiti pubblici e attività pubbliche in genere relative i temi della cultura d'impresa, dell'innovazione e dello sviluppo del territorio;
- (b) Facilitare lo scambio di esperienze e il moltiplicarsi di occasioni di reciproca utilità e collaborazione professionale tra gli associati e tra gli associati e terzi;
  - (c) Promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale degli associati e dei terzi sui temi connessi alle finalità descritte al paragrafo 2.1 di questo statuto;
  - (d) Sviluppare consapevolezza, coscienza critica, e competenza nelle giovani generazioni oltre che favorire la libera circolazione di idee;
  - (e) Promuovere le relazioni finalizzate alla creazione ed esercizio di imprese tra i propri associati e tra i propri associati e i terzi;
  - (f) Sviluppare contatti con soggetti istituzionali, associazioni di categoria e soggetti privati per la diffusione dei temi connessi alle finalità descritte al paragrafo 2.1 di questo statuto;
  - (g) Operare come punto di incontro tra detentori di idee innovative orientate alla creazione di nuove imprese, mentor, advisor, enti pubblici e privati che operino in qualità di enti finanziatori;
  - (h) Sviluppare un network per il trasferimento tecnologico ed il relativo supporto finanziario e legale;
  - (i) Offrire consulenza, formazione, programmi di incubazione e accelerazione orientati alla crescita ed all'evoluzione di imprese, anche in fase iniziale (startup), con problematiche specifiche di sviluppo, marketing, funding;
  - (j) Offrire consulenza, organizzare ed erogare servizi di supporto ai temi di proprio interesse quali ad esempio mentoring, coaching, advising, corsi formativi, workshop, progettazione di piani sviluppo di mercato, attività di marketing;
  - (k) Valorizzare la professionalità dei propri associati offrendo, ove possibile, l'opportunità di accedere a strumenti, percorsi o altre occasioni (corsi di aggiornamento, seminari ecc.) al fine di valorizzare le competenze specifiche e le capacità professionali di ciascun iscritto, e ciò non solo nella fase della formazione ma anche nel corso dell'esercizio dell'attività;
  - (l) svolgere qualsiasi altra attività che, direttamente o indirettamente, sia relativa agli scopi dell'Associazione come, a titolo d'esempio, stipulare ogni opportuno atto, contratto o convenzione di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati, e/o assumere parte-



FB

A

VS

Seu  
B

GA

cipazione in enti pubblici ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire, che siano considerate opportune e compatibili con il raggiungimento degli scopi della Associazione.

### Art.3 - Soci

3.1 Possono essere Soci dell'Associazione "Startup Messina" tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso la gli scopi dell'associazione e coloro che hanno comuni finalità nell'ambito degli scopi dell'Associazione stessa, Enti ed Organizzazioni che intendono cooperare con l'Associazione per il raggiungimento di finalità e scopi comuni, la cui domanda di ammissione, presentata nei modi previsti dallo Statuto, sia stata accettata dal Consiglio e che dichiarano:

- 1) di voler partecipare alla vita associativa;
- 2) di voler condividere gli scopi istituzionali;
- 3) di accettare, senza riserve, lo Statuto;
- 4) di rispettare i Regolamenti interni.

3.2 Può essere prevista dall'assemblea una quota di associazione, nella misura che sarà determinata dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni esercizio annuale. In tal caso oltre ai requisiti sopra indicati, per far parte dell'Associazione sarà necessario essere in regola con il pagamento della quota sociale.

3.3 La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolato a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi. Le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dagli associati non sono trasmissibili e/o rimborsabili in nessun caso.

3.4 Esistono tre categorie di associati:

- (a) *Fondatori*: le persone fisiche o giuridiche (nella persona del legale rappresentante) che sono intervenute alla costituzione dell'Associazione;
- (b) *Ordinari*: persone fisiche o giuridiche (nella persona del legale rappresentante) che, con delibera del Consiglio Direttivo, verranno ammessi all'Associazione a seguito di domanda dagli stessi presentata e che si impegnano moralmente e materialmente, con il loro fattivo contributo, alla realizzazione dei fini che l'Associazione si propone;
- (c) *Onorari*: le persone fisiche che sono invitate dall'Associazione a far parte della compagine associativa per aver dimostrato, con le loro opere, di condividere gli scopi dell'Associazione. Gli associati onorari non devono pagare la quota associativa annuale né i contributi straordinari ma possono comunque versarli spontaneamente.

3.5 La qualità di associato, di qualunque categoria, non è trasmissibile, ha carattere di perpetuità, salvo recesso, decadenza o esclusione, non è soggetta a rinnovo annuale dell'iscrizione, ma solo al pagamento della quota associativa annuale, salvo che per gli associati onorari.

3.6 La qualità di associato si perde per decesso, scioglimento dell'ente, mancato pagamento della quota sociale, recesso, esclusione o decadenza.

3.7 I *Sostenitori*: persone fisiche, imprese, enti pubblici o privati di qualsiasi genere che condividano gli scopi dell'Associazione e che intendano sostenerla potranno richiedere di divenire sostenitori. I sostenitori non sono associati e non hanno i diritti previsti dall'art. 5.1 ma possono essere invitati alle riunioni degli organi dell'Associazione. La qualifica di sostenitore ha durata annuale.

3.8 Ai sostenitori non è consentito tenere comportamenti che tendano a sviare l'Associazione dai suoi fini istituzionali.

3.9 Il numero degli associati, ordinari e onorari, e dei sostenitori è illimitato.

### Art.4 - Ammissione

4.1 La domanda di adesione dovrà essere compilata su apposito modello predisposto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ed indirizzata al Segretario e dovrà essere sottoscritta dal richiedente. Sulle domande d'ammissione degli associati ordinari decide il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei propri componenti.

4.2 I soci onorari vengono designati dal Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi, ed assumono tale qualifica con la loro accettazione.

### Art.5 - Diritti e doveri degli associati

5.1 Tutti gli associati hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci e di partecipare alle iniziative realizzate e/o promosse dall'Associazione. Tutti gli associati hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione, con i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

5.2 Al momento dell'adesione il socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'iscrizione decorre dal momento del versamento della quota associativa. Il socio, all'atto dell'ammissione, si



Handwritten signatures and initials on the right margin: a large signature at the top, followed by 'VS', 'FF', 'R', and 'B'.

Handwritten initials 'GA' at the bottom right corner.

impegna a versare la quota associativa determinata dal direttivo e secondo le modalità da questo stabilite, a osservare lo statuto, il regolamento interno e tutte le delibere prese dal Consiglio Direttivo. Tutti sono tenuti, ad eccezione dei soci onorari, a collaborare gratuitamente con gli organi dell'Associazione per il conseguimento degli scopi della stessa salvo differenti disposizioni; gli associati onorari devono comunque astenersi da ogni attività in esplicito contrasto con i fini sociali e gli interessi dell'Associazione.

#### **Art.6 - Recesso e perdita della qualità di associato**

6.1 La qualifica di socio non è trasferibile, essa si perde per dimissioni, esclusione, morosità e decesso. Le dimissioni del socio devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza dell'anno associativo; diversamente il socio sarà tenuto ugualmente al pagamento della quota sociale.

6.2 Il rapporto associativo, limitatamente alla categoria dei soci ordinari, cessa per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, con la medesima maggioranza prevista per l'ammissione:

- (a) In caso di comportamento lesivo del prestigio e del decoro dell'Associazione per gravi violazioni dello Statuto;
- (b) Per reiterata inottemperanza alle "deliberazioni", "direttive" o "raccomandazioni" degli organi dell'Associazione;
- (c) Per prolungata morosità.

6.3 La delibera di esclusione dovrà essere comunicata, anche a mezzo mail con avviso di ricevuta consegnata al socio che, entro trenta giorni, potrà proporre ricorso al Consiglio Direttivo il quale giudicherà in un unico grado sulla legittimità o meno del provvedimento.

6.4 Il rapporto associativo, per quanto riguarda la categoria degli associati onorari, cessa esclusivamente con le dimissioni dell'associato.

6.5 Chi riveste la qualifica di "onorario" non è tenuto a osservare le "deliberazioni" o le "raccomandazioni" degli Organi dell'Associazione, non può essere eletto a cariche sociali e non ha diritto al voto.

6.6 Un socio escluso può chiedere di essere riammesso solo dopo 12 (dodici) mesi dalla data di esclusione.

6.7 I soci che si sono dimessi o siano stati esclusi non possono richiedere il rimborso dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art.7 - Organi e struttura dell'Associazione**

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- (a) l'Assemblea dei Soci;
- (b) Il Consiglio Direttivo.

7.2 I ruoli di supporto agli organi dell'Associazione sono:

- (a) Il Presidente;
- (b) Il Vice Presidente;
- (c) Il Tesoriere;
- (d) Il Segretario.

7.3 Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite e sono incompatibili con:

- ricoprono qualsiasi carica elettiva pubblica;
- esercitano funzioni di governo a qualsiasi livello in istituzioni pubbliche;
- ricoprono incarichi rappresentativi in partiti e/o associazioni politiche.

#### **Art.8 - Assemblea dei Soci**

8.1 L'Assemblea dei Soci è organo sovrano di consultazione dell'Associazione.

8.3 L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria ogni anno su convocazione del Presidente dell'Associazione, per discutere e approvare la relazione sull'attività svolta, sugli indirizzi generali delle attività da svolgere e, se richiesto, per eleggere i membri del Consiglio Direttivo. In via straordinaria, l'Assemblea dei Soci può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta si ritenga opportuno o su richiesta scritta e motivata della maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

8.4 L'Assemblea dei Soci è validamente convocata quando ne sia data comunicazione agli associati mediante:

- (a) Avviso scritto da inviare con lettera semplice, fax o email agli associati almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- (b) Pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione.

8.5 Gli avvisi di convocazione devono contenere il giorno, l'ora ed il luogo dove si tiene la prima convocazione della riunione nonché l'ordine del giorno dei lavori e la data della seconda convocazione. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente.

AP

VS

FB

Be

DD



9

8.6 All'Assemblea dei Soci partecipano i soci fondatori e i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali. Possono partecipare anche i sostenitori ed i soci onorari ma senza diritto di voto.

8.7 L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente. In caso di impedimento di quest'ultimo, l'Assemblea dei Soci sarà presieduta dal Vice-Presidente o, in ultima analisi, si provvederà alla elezione di un Presidente della seduta fra i soci presenti.

8.8 L'Assemblea dei Soci, in sede ordinaria, opera come organo di raccordo tra le attività dell'Associazione e i destinatari sociali ai quali l'attività dell'Associazione si rivolge. E' quindi suo compito:

- (a) Nominare i membri elettivi del Consiglio Direttivo;
- (b) Valutare l'impegno dell'Associazione nei campi di attività istituzionali;
- (c) Sollecitare e stimolare iniziative ed interventi dell'Associazione di rilevante importanza per i temi specificati al punto 2.1 del presente statuto;
- (d) Stabilire gli indirizzi programmatici ai quali si deve ispirare il Consiglio Direttivo;
- (e) Approvare il bilancio consuntivo o preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
- (f) Deliberare sul trasferimento della Sede e degli uffici;
- (g) Approvare le linee generali del programma annuale di attività dell'Associazione.
- (h) Deliberare i regolamenti o loro modifiche;
- (i) Deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione;
- (j) Deliberare in ordine all'esclusione dei soci; (vedi art. 6 c)
- (k) Deliberare su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

8.9 L'Assemblea dei Soci, in sede ordinaria, si intende regolarmente costituita ove sia presente la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto. Delibera a maggioranza semplice dei presenti, fatte salve le eccezioni previste dallo Statuto. Se, in prima convocazione, non viene raggiunto il numero legale, l'Assemblea dei Soci, in seconda convocazione, che non può essere prevista per lo stesso giorno, delibererà a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei presenti, fatte salve le eccezioni previste dallo Statuto.

8.10 L'Assemblea dei Soci ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.11 L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio.

8.12 Ogni associato, nelle Assemblee ordinarie e straordinarie, ha diritto di esprimere un solo voto. È ammessa la partecipazione mediante delega ad altri soci. Ogni partecipante all'assemblea può presentare massimo una delega.

8.13 Le adunanze delle Assemblee ordinarie possono tenersi anche in audio/video conferenza.

8.14 Le riunioni dell'Assemblea dei Soci devono risultare da apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere.

#### **Art.9 - Consiglio Direttivo**

9.1 Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni. I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti più volte anche in via illimitata nella stessa carica.

9.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri, comunque sempre in numero dispari, ed è eletto dall'Assemblea dei Soci. Nel Consiglio Direttivo sono presenti, almeno, le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

9.3 Il Consiglio Direttivo è composto da membri elettivi e soci di diritto dell'Associazione. Per essere eletti membri del Consiglio Direttivo è necessario ottenere i due terzi dei voti dei partecipanti all'Assemblea regolarmente costituita. Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo i soci fondatori e i soci ordinari che facciano parte dell'Associazione da almeno dodici mesi.

9.4 Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

9.5 La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e convocata automaticamente da almeno due terzi dei suoi membri.

9.6 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione, o, in caso di suo impedimento o assenza, dal Vice Presidente o, in ultima analisi, da un membro del Consiglio Direttivo stesso nominato volta per volta. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, l'Assemblea può provvedere alla loro sostituzione mediante elezione ed i nuovi nominati rimangono in carica

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

fino allo scadere dell'intero Consiglio. Alla scadenza o se venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvederne la nomina entro il termine di tre mesi.

Il Consiglio Direttivo:

- (a) Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa);
- (b) Redige e presenta all'Assemblea dei Soci il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- (c) Redige e presenta all'Assemblea dei Soci il rendiconto finanziario consuntivo e quello preventivo (se previsto);
- (d) Nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- (e) Promuove e controlla l'attività e la realizzazione delle finalità dell'Associazione nel rispetto delle indicazioni e delle raccomandazioni espresse dalla Assemblea dei Soci;
- (f) Sottopone all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche da apportare allo statuto;
- (g) Predisporre eventuali Regolamenti interni;
- (h) Stabilisce l'importo della quota associativa e le modalità di iscrizione per i soci ordinari e i sostenitori;
- (i) Delibera in ordine all'ammissione e alla decadenza degli associati;
- (j) Può pronunciare la decadenza da componente del Consiglio Direttivo di ogni Consigliere purché sia deliberato con voti favorevoli dei 2/3 dei Consiglieri;
- (k) Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri necessari per assumere tutte le decisioni al fine di raggiungere gli scopi prefissati nello Statuto.

9.7 Il Consiglio Direttivo presiede all'organizzazione e al funzionamento dell'Associazione, secondo le disposizioni del presente statuto. Può svolgere le sue attività anche in forma telematica (videoconferenza, conferenza telefonica).

9.8 Spetta al Consiglio Direttivo la cura, la responsabilità e la vigilanza su ogni iniziativa della quale l'Associazione si faccia promotrice o sostenitrice, e su ogni altro servizio o strumento informativo o divulgativo della stessa.

9.9 In caso di malattia o di altro impedimento, un Consigliere può farsi rappresentare con delega scritta da un altro Consigliere, ma non può essere concessa più di una delega. Se un Consigliere NON partecipa per cinque volte consecutive ai lavori del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo, e senza rilasciare delega, il Consiglio stesso può pronunciare la sua decadenza da componente del Consiglio. I Consiglieri esclusi, dimissionari o decaduti, possono essere sostituiti per cooptazione, fino al plenum del Consiglio stesso, e la delibera di cooptazione dovrà essere ratificata dall'Assemblea dei Soci nella sua prima riunione successiva.

9.10 Non è previsto alcun trattamento economico per i componenti del Consiglio Direttivo a cui comunque può essere deciso di riconoscere il rimborso delle spese documentate e approvate inerenti alla loro carica e compatibili con le disponibilità di cassa dell'Associazione.

9.11 Il Consiglio Direttivo deve espressamente autorizzare la spendita del nome dell'Associazione con il voto favorevole dei Soci di Diritto e autorizzare le attività per le quali l'Associazione si faccia promotrice o sostenitrice, ad eccezione di quanto delegato al Presidente dell'Associazione che avrà anche rappresentanza legale dell'Associazione.

9.12 Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere del Consiglio Direttivo.

#### **Art.10 - Il Presidente**

10.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e dura in carica tre anni e può essere rieletto.

10.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri ed esercita tutti i poteri che interessano l'intero svolgimento delle attività sociali e amministrative dell'Associazione.

10.3 Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi, della Pubblica Amministrazione e dei privati, e dispone su mandato del Consiglio Direttivo.

10.4 Il Presidente può delegare uno o alcuni dei membri del Consiglio Direttivo.

10.5 Su richiesta del Consiglio Direttivo, tra i Soci Onorari, potrà anche essere nominato un Presidente Onorario che potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Può essere rimosso dal suo incarico a seguito di votazione del Consiglio Direttivo.

10.6 Nel caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualunque motivo, il Segretario convoca l'assemblea dei soci per la nomina di un nuovo Presidente.

MA

AS

JB

DB

Dire  
Territ  
Ag

GA

#### Art.11 - Il Vice Presidente

11.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso d'assenza e d'impedimento di quest'ultimo, e ogni qualvolta sia delegato dal Presidente. E' prevista la possibilità di nominare un secondo Vice Presidente con funzioni specifiche attribuite previa delibera del Consiglio Direttivo.

11.2 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, nel caso di dimissioni, morte o assenza protratta per oltre un mese. Il Vice Presidente ne assume le funzioni sino alle elezioni del nuovo Presidente.

#### Art.12 - Il Tesoriere

12.1 Il Tesoriere amministra le entrate ed il patrimonio dell'Associazione secondo le delibere degli organi competenti; entro 60 giorni dalla scadenza della sua carica presenta un rendiconto finanziario delle attività svolte dall'Associazione.

#### Art.13 - Il Segretario

13.1 Il Segretario, in collaborazione con il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo, esegue l'attività organizzativa; in particolare cura la tenuta dell'elenco dei soci e della corrispondenza, redige i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

#### Art.14 - Collaborazioni e rimborsi spese

14.1 L'Associazione si avvale di regola di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita degli associati o può, su delibera del Consiglio Direttivo, prevedere compensi per i membri del Consiglio Direttivo, assumere lavoratori dipendenti, anche associati, o avvalersi di prestazioni d'opera o d'opera professionale degli associati o di fornitori e consulenti esterni.

14.2 Le attività in forma volontaria di regola non sono retribuite ma possono ottenere rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, comunque entro i limiti riconosciuti dal Consiglio Direttivo.

#### Art.15 - Patrimonio

16.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) Quote associative versate dagli associati nella misura deliberata annualmente dall'Assemblea;
- b) Contributi straordinari degli associati deliberati dall'Assemblea;
- c) Contributi, erogazioni, lasciti e donazioni degli aderenti e/o di privati
- d) Eredità, donazioni e legati provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi associativi. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare l'Associazione;
- e) Contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali ed in linea con le attività dell'associazione;
- g) Eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali ad esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche, gare o concorsi;
- i) Contributi e erogazioni degli associati, dei sostenitori e di terzi;
- j) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

16.2 L'Associazione utilizza il patrimonio per il suo funzionamento e per lo svolgimento di tutte le attività connesse direttamente e indirettamente ai temi descritti al punto 2.1 del presente Statuto.

16.3 Gli eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

16.4 L'Associazione inoltre è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Le spese devono essere autorizzate dal Presidente dell'Associazione e sottoscritte dal Tesoriere.

#### Art.16 - Rendiconto finanziario

17.1 Il rendiconto finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. E' approvato dall'Assemblea dei Soci con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

A  
VS  
FB  
P  
B

ione  
torate  
del

q

17.2 L'Assemblea di approvazione del Rendiconto finanziario consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

17.3 Il rendiconto finanziario consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

17.4 Il rendiconto finanziario è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

17.5 L'Esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2014.

#### **Art.17 - Scioglimento e Liquidazione**

15.1 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci convocati in Assemblea dei Soci in sede straordinaria.

15.2 L'Assemblea dei Soci che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori, proposti dal Consiglio direttivo, e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità ed operante nel territorio.

#### **Art.18 - Disposizioni finali**

18.1 I soci fondatori nominano in sede di atto costitutivo il primo Consiglio Direttivo ed eleggeranno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

#### **Art.19 - Sezioni e commissioni**

19.1 L'Associazione opera attraverso commissioni aventi la cura di particolari settori e può istituire sezioni in ogni parte del mondo; le sezioni e commissioni verranno disciplinate da apposito regolamento previa approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea; la direzione di dette sezioni o commissioni verrà affidata dal Consiglio Direttivo, su parere del Segretario, ad un socio da scegliersi tra i fondatori e gli ordinari con il compito di dirigere ed organizzare la sezione e perseguirne le finalità secondo il relativo regolamento. Il dirigente della sezione dovrà comunque rapportarsi nelle proprie decisioni e iniziative al Consiglio Direttivo e seguirne gli indirizzi e le determinazioni. In caso di inosservanza da parte del direttore di sezione degli indirizzi scelti dal Consiglio Direttivo, il segretario ha facoltà di rimuoverlo dall'incarico affidatogli e sostituirlo in qualunque momento. L'incarico conferito ha comunque carattere di gratuità e non potrà essere richiesto al momento alcun compenso per l'attività svolta.

#### **Art.20 - Rinvio**

20.1 Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

#### **Art.21- Approvazione**

Il presente atto è approvato dall'assemblea costituente:

Acage Nauda      Valerio Scialiti      Alfredo  
Stefano Buzone      Roberto Serani      Giuseppe

Il Presidente è autorizzato a porre in essere ogni attività eventualmente richiesta per l'iscrizione in registri pubblici ed a rilasciare ogni eventuale dichiarazione necessaria a tal uopo.